

## Risposte a quesiti di lettori

### QUESITO

*Le SS. Messe « pro populo » devono essere sempre celebrate ed applicate dai Parroci, anche nelle Diocesi in cui per indulto devono essere celebrate « ad mentem Archiepiscopi »?*

*Se Tizio, parroco, vecchio ed ammalato, è impossibilitato a celebrare, è obbligato a dare l'offerta perchè un altro sacerdote, specie se suo sostituto, celebri la Messa « pro populo » in sua vece? Se muore senza averle celebrate o fatte celebrare, i suoi eredi sono obbligati a versare in Curia le elemosine corrispondenti alle Messe « pro populo » non celebrate?*

*Se invece guarisce, è tenuto a celebrare le Messe « pro populo » omesse?*

*In una diocesi la festa di S. Caterina da Siena è stata trasferita in perpetuo al 2 maggio, essendo il 30 aprile festa solennissima esterna del Patrono della Diocesi. La S. Messa « pro populo » rimane d'obbligo anche al 2 maggio?*

### RISPOSTA

L'obbligo di applicare la S. Messa per i fedeli, affidati alle loro cure, incombe ai parroci in forza del can. 466, par. 1 (cfr. pure can. 339) e trova il suo fondamento nel diritto positivo divino secondo il Concilio di Trento (sess. XXII, c. I, *De reformatione*).

E' un obbligo di giustizia imposto sotto pena di peccato grave.

E' un obbligo reale, cioè inerente allo stesso ufficio di parroco, sicchè se il parroco per qualche giusta causa, come una grave malattia, non può applicare personalmente, è tenuto ad applicare per mezzo di un altro sacerdote, oppure applicare lui stesso nel primo giorno seguente non impedito. E' un obbligo personale: solo per giusta causa tale obbligo può essere adempiuto per mezzo di un altro sacerdote. La applicazione, inoltre, deve essere fatta nei giorni stabiliti e nella chiesa parrocchiale, eccetto che circostanze particolari esigano o suggeriscano altrimenti (can. 466, par. 3 e 4). Se il parroco non può celebrare nei giorni stabiliti, è preferibile che applichi

per mezzo di un altro nei giorni fissati; se è legittimamente assente, può applicare lui nel posto dove si trova (can. 466, par. 5).

I giorni, in cui il parroco deve applicare la Messa per i fedeli suoi, sono quelli catalogati dalla Costituzione di Urbano VIII « *Universa per orbem* » del 13-9-1642, come ha ribadito una risposta della Commissione per l'interpretazione del Codice del 17-2-1918. Tale catalogo, ripubblicato per decreto della S. Congregazione del Concilio del 28-12-1919, comprende tutte le domeniche e feste di precetto anche soppresse per un numero complessivo massimo di 88 giorni.

L'obbligo non comporta che la celebrazione e l'applicazione di una sola Messa, anche se il parroco in quel giorno deve celebrare più di una Messa, oppure se lo stesso parroco ha due o più parrocchie sotto la sua giurisdizione (can. 339 e 446, par. 2).

Se avviene il trasferimento della festa con gli obblighi di ascoltare la S. Messa e del riposo festivo, anche l'obbligo della celebrazione della Messa « pro populo » viene trasferito, altrimenti rimane nel giorno fissato (can. 339, par. 2). Quando in perpetuo la festa liturgica è trasferita in un giorno fisso, anche l'obbligo della Messa « pro populo » ad essa inerente vien trasferito.

Da quest'obbligo non scusa l'esiguità delle rendite, nè altra eccezione (can. 339, par. 1). Se uno non ha soddisfatto nel giorno stabilito, non rimane libero, ma è tenuto ad applicare tante Messe quante ne omise (can. 339, par. 6); e se muore prima di avere soddisfatto a questi obblighi, gli eredi devono versare in Curia l'offerta necessaria per fare celebrare tutte le Messe omesse.

Anche nelle diocesi, in cui fu ottenuto dalla Santa Sede che tutte o parte delle Messe « pro populo » vengano celebrate « ad mentem Archiepiscopi », i parroci sono tenuti gravemente a questo obbligo.

In alcuni casi, in cui le SS. Messe « pro populo » non furono celebrate a tempo debito, ed il parroco obbligato, morendo, non ha lasciato beni, si potrà chiedere la sanatoria alla Sede Apostolica.

MONS. FRANCESCO DELPINI